

STATUTO

ARBOR2000 SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MONTE
GENUARDO 20-21

Numero REA: SR - 436687

Codice fiscale: 02044020895

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

7) La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemila-cinquanta).

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2021 (trentuno dicembre duemila-ventuno).

9) Il Presidente e il Vice Presidente rimangono autorizzati ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per la qualifica di impresa sociale e per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a compiere tutte le operazioni bancarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti, emettere e sottoscrivere assegni e titoli di credito, anticipazioni e fidi in nome e per conto della costituenda Società.

10) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della Società, è di Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero).

11) L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, dette norme sul funzionamento della Società o statuto, contenenti anche l'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, parte integrante del presente atto costitutivo.

NORME DI FUNZIONAMENTO O STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, è denominata "ARBOR2000 SRL IMPRESA SOCIALE" ed è regolata dal presente Statuto, dal suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, sue modifiche e integrazioni, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; fatte salve tutte le norme inderogabili di legge.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Siracusa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemila-cinquanta).

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed aventi ad oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Interventi inerenti: servizi sociali, educativi, socio assistenziali, sanitari, socio sanitari, riabilitativi e quanto altro previsto ai sensi dei seguenti riferimenti normativi: ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni; servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni; interventi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni; D.Lgs. n. 65/2017 (sistema integrato 0-6), e successive modifiche ed integrazioni; Legge Regionale Sicilia 9/05/1986 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi standard strutturali da essa scaturiti; Legge n. 141 del 18/08/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale); Legge Regionale Sicilia n. 68 del 18/04/1981 (Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap), e successive modifiche ed integrazioni; ex art. 26 della L. 833/78 (prestazioni di riabilitazione); D.Lgs. n. 299 del 19/06/1999 e D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999 (Assistenza domiciliare integrata), Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011; Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari, Legge n. 3 del 3/1/2012, e/o da eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi altra legislazione regionale, nazionale, comunitaria, attinenti ed affini ai punti di cui all'art. 4;
2. Gestione ed erogazione per conto di enti pubblici o privati di servizi di tipo socio-assistenziale e socio-educativo in regime domiciliare, semi-residenziale e residenziale a favore di anziani, disabili, minori, malati, malati cronici, persone in stato di disagio e stati di necessità, soggetti svantaggiati, soggetti dipendenti, o in generale a favore di persone versanti in uno stato di necessità sia esso temporaneo o cronico; a titolo esemplificativo, assistenza domiciliare, servizi relativi al disbrigo pratiche, realizzazione e gestione di case di cura, case di riposo, case di riposo per soggetti affetti di Alzheimer, realizzazione e gestione del "Dopo di Noi", realizzazione e gestione di comunità alloggio e comunità albergo, case famiglia ecc.;
3. Interventi e prestazioni sanitarie e riabilitative ordinarie e straordinarie (situazioni di emergenza sanitaria) di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare, quali a titolo esemplificativo assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), centri di riabilitazione, centri diagnostici, cliniche, ambulatori e poliambulatori, ospedalizzazione domiciliare, centri di medicina preventiva, medicina scolastica, sportiva, del lavoro, attività riabilitative con animale, psicomotricità, gestione di RSA, centri diurni residenziali e semi residenziali per soggetti affetti da demenze di tipo Alzheimer, centri per soggetti con Autismo, gestione realizzazione e somministrazione di cure palliative a domicilio, gestione e realizzazione di Hospice ecc.;
4. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ivi compresa l'assistenza domiciliare integrata;
5. Erogazione gestione di servizi di telesoccorso, telemedicina, teleassistenza, telemetria;
6. Gestione di centri diurni, di centri ludico ricreativi e ludico-educativi a favore di anziani, disabili, minori, giovani e soggetti svantaggiati a titolo esemplificativo centri diurni per disabili minori, adulti ed anziani, centri di aggregazione giovanile, ecc.;
7. Gestione di attività ludico ricreative a favore dei soggetti di cui al punto 4, quali servizi di animazione, organizzazione di eventi, ecc., e centri ricreativi, ivi comprese le colonie ed i grest estivi;
8. Servizi di trasporto scolastico, riabilitativo, socio assistenziale e socio sanitario a favore di soggetti anziani, disabili, minori, malati;
9. Servizio di trasporto di tipo sanitario quali a titolo esemplificativo: trasporto pazienti emodializzati, trasporto farmaci, trasporto sangue ed organi, trasporto tramite

ambulanze;

10. Servizio di trasporto merci e persone per conto terzi;

11. Realizzazione e gestione della sosta a pagamento di stalli a strisce blu e posteggio mezzi;

12. Educazione, istruzione e formazione professionale senza fine di lucro, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni (ivi compresa quella finalizzata all'inserimento o al reinserimento lavorativo) e della D.Lgs. n. 65/2017 (sistema integrato 0-6) e successive modificazioni, compresi i servizi integrativi all'infanzia, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (quali animazione di strada, interventi di Comunità, ecc);

13. Formazione universitaria e post-universitaria, corsi specialistici per la formazione permanente obbligatoria (ad es. ECM) o volontaria, corsi di formazione per addestramento, l'aggiornamento, perfezionamento delle competenze;

14. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, anche con attività di orientamento scolastico e attività di tutoraggio;

15. Erogazione di servizi scolastici, quali l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione (ASACOM), e post scolastici di sostegno all'apprendimento e servizi educativi, quali i servizi di educativa domiciliare, a favore sia di soggetti normotopici che di soggetti con difficoltà di apprendimento (DSA, depistaggi, Disturbo dell'attenzione, BES, ecc...);

16. Erogazione di servizi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, con finalità educative di recupero e reinserimento, servizi di assistenza a favore delle famiglie di detenuti e di vittime del delitto, gestione di servizi socialmente utili e di pubblica utilità;

17. Erogazione di servizi in regime domiciliare, residenziale e semi residenziale a favore di donne vittime di violenza, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, a titolo esemplificativo: centri ascolto, centri antiviolenza (CAV), case protette, comunità alloggio, case di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e madri con figli, case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, attività di prevenzione, consulenza e sostegno, attività formative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo femminile, ecc.;

18. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, anche attivando servizi quali la mediazione culturale, l'informazione e l'orientamento, la formazione finalizzata all'inserimento sociale e lavorativo, la gestione di centri di prima e seconda accoglienza (Sprar, Hotspot, Cas), centri di permanenza e di rimpatrio (Cpr ex Cie);

19. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la gestione di ostelli, strutture turistiche per disabili;

20. Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

21. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, comprese le categorie così dette svantaggiate, finalizzate anche alla lotta alle vecchie e nuove povertà, implementando anche azioni di politica attiva del lavoro, di orientamento lavorativo, ivi compresi tirocini formativi e corsi di orientamento e supporto all'auto imprenditoria;

22. Avvio, gestione ed erogazione di attività commerciali, artigianali, finalizzate

all'inclusione sociale di soggetti a vario titolo rientranti nelle categorie della disabilità, del disagio, dello stato di necessità, o più in generale rientranti nella categoria di "soggetto svantaggiato";

23. Gestione ed erogazione di servizi a favore di soggetti pubblici o privati inerenti servizi nel campo dell'attività lavorativa generica e specifica di pulizia, manutenzione del verde, giardinaggio, parchi giochi, servizi di lavanderia, stireria, cucito, lavori di piccola manutenzione (idraulici, elettrici, ecc.), servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto;

24. Gestione di centri cottura, preparazione pasti, servizi mense, ristorazione, catering, in convenzione con soggetti pubblici o privati;

25. Erogazione di servizi specialistici e professionali di badantato e baby sitting;

26. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;

27. Realizzazione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, realizzazione e gestione di centri sportivi polivalenti e di palestre con fini riabilitativi e non;

28. Gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

29. Erogazione di servizi di consulenza psico-socio-educativa a soggetti privati e/o pubblici quali servizi di progettazione, di segretariato sociale, mediazione familiare, parent training, formazione ai care giver, consulenze psicologiche, anche offrendo personale specializzato ad enti pubblici e privati per svolgere le attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale;

30. Organizzazione e gestione di corsi, seminari e formazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi organizzazione dei convegni, incontri, workshop, laboratori, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del servizio civile nazionale, corsi, seminari e formazione per il crowdfunding e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

31. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e attività di sensibilizzazione, prevenzione e promozione sociale;

32. Realizzazione di canili, di strutture per l'accoglienza dei cani, gestione del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi anche traumatizzati e malati;

33. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

34. Pulizia dei lidi e il salvataggio e la sorveglianza dei lidi;

35. Attivazione, gestione, sorveglianza di elisuperfici, eliporti, per l'attività di eliscorso;

36. Attivazione e gestione di postalizzazione, comprendente il ritiro della corrispondenza, dell'affrancatura, lo smistamento e la distribuzione sul territorio nazionale e/o all'estero;

37. Gestione del servizio di lettura dei contatori ed interventi operativi;

38. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

39. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

40. Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da

enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

41. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

42. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo; nonché misure di sviluppo in favore del produttore con l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

43. micro credito, ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni.

È da intendersi inclusa ogni attività che persegua comunque l'interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, ovvero le attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, saranno occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, e successive modifiche e integrazioni, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

A tal fine, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per

le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati la società potrà inoltre compiere tutte le attività che l'Organo Amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale; tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo; prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, assumere finanziamenti a breve e lungo termine, sia ordinari, sia fondiari, sia ipotecari, assistiti da garanzie reali dirette o di terzi, il tutto purché occasionalmente e strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale; partecipare ad associazioni temporanee di imprese, di scopo, a consorzi e altri enti in genere, acquistare, vendere, dare e prendere in affitto o comodato aziende o rami di aziende, e assumere partecipazioni e interessenze in altre Enti esistenti e/o da costituire, nei limiti ed osservati i disposti dell'articolo 2361 del codice civile, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio ed il compimento di attività di cui al T.U. Bancario ed ulteriori disposizioni in materia, nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto, qualora necessario, tali attività verranno affidate a professionisti iscritti nei competenti Albi, Professionisti che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la responsabilità di tali attività.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote -
Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 6.1;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 6 - Finanziamenti

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione

ne degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito. Salve sempre le norme inderogabili di legge.

Articolo 7 - Diritti ed obblighi dei soci

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di Società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.3 I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 8 - Quote

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve ammettere l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'Organo Amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. n. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte dell'Organo Amministrativo stesso, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'art. 4 e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della Società stessa. Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla Società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. inviata all'Organo Amministrativo della Società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 9 - Lavoro nell'impresa sociale

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'Organo Amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società so-

no iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 112 del 2017.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'Organo Amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Ai sensi dell'art 11 D.Lgs. 3/04/2017 n. 112, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'Organo Amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione dei meccanismi di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'Organo di amministrazione che dell'Organo di controllo.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10 - Ammissione ed esclusione del socio

10.1 L'Organo Amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in

contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'Assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

10.4 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11 - Decisione dei soci

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori;
- c) la nomina del Sindaco unico, del Collegio Sindacale, del Revisore legale dei conti; la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- j) l'approvazione dei regolamenti;
- k) le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari;
- l) tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione Assembleare.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta

quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga di sessanta giorni).

12.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o app mobile istituzionale, almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo Amministrativo e il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'Organo Amministrativo (conference call) purché in Italia.

Articolo 13 - Costituzione Assembleare

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14 - Modalità di svolgimento

14.1. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;

b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Diritto di voto

15.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16 - Espressione del diritto di voto e validità

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17 - Composizione

17.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, che hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea, salvo i primi nominati nell'atto costitutivo.

La rappresentanza spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente e al Vice Presidente, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, e agli Amministratori Delegati, ai Procuratori institori o ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri attribuiti.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, devono sussistere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

17.2. Come previsto dall'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, le Società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

17.3. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli Amministratori scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professio-

nalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale. A tal fine, all'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;
- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di decadenza indicate nel D.Lgs. 112/2017.

Articolo 18 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli Amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

18.3. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'Assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

18.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. L'Organo Amministrativo si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. L'Organo Amministrativo può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi o il Sindaco unico.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

18.9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

18.11. Spetta al Presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. L'Organo Amministrativo può riunirsi anche per audio-conferenza o audio-video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

(i) sia consentito al Presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11;

(ii) sia consentito al Presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-collegati o audio-video-collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verba-

le sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19 - Poteri

19.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, anche in via tra di loro congiunta o disgiunta, e agli Amministratori Delegati, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Nel caso in cui la rappresentanza spetti al Presidente del Consiglio di Amministrazione in sua assenza e/o per suo impedimento la rappresentanza generale della Società spetta al Vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

19.4. La rappresentanza della Società è generale, nei confronti dei terzi ed in giudizio.

19.5. Spetta all'Organo Amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli Amministratori spetta un rimborso per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il rimborso delle spese, nonché eventualmente un compenso proporzionato, come da art. 3 lettera a) D.Lgs. n. 112/2017.

19.7 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 20 - Comitato

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dall'Organo Amministrativo della Società.

Titolo VI

Sindaco Unico, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei conti

Articolo 21 - Sindaco Unico - Collegio Sindacale

21.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 112/2017 che stabilisce l'obbligatorietà per tutte le imprese sociali di qualsiasi dimensione di nominare uno o più Sindaci in possesso dei requisiti e con l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza stabiliti dalla normativa codicistica (art 2397, comma 2 e 2399 codice civile), il controllo della Società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo n. 112/2017, a scelta e per decisione dell'Assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori legali, oppure, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una Società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'Organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le Società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in mate-

ria di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. L'Assemblea che procede alla nomina del Sindaco unico o del Collegio Sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

21.2. Il Sindaco o il Collegio Sindacale svolgono i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al Collegio Sindacale delle Società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.3 Il Sindaco o i Sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.4. Il Sindaco o i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.5. In caso di Collegio Sindacale almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.

Articolo 22 - Revisore legale

22.1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il medesimo viene nominato dall'Assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Sindaco o del Collegio Sindacale, e la durata.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 23 - Esercizio sociale

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale svolgerà in ogni caso la funzione di fornire una puntuale rappresentazione delle attività svolte dall'impresa sociale nei confronti dei beneficiari delle sue prestazioni e di tutti gli interlocutori sociali coinvolti, al fine di esprimere una attendibile valutazione qualitativa e quanti-

tativa degli effetti prodotti sulla comunità di riferimento, in rapporto a finalità ed obiettivi ben individuati e con proiezioni temporali su breve, medio e lungo periodo.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12, e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'Organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

23.5 L'impresa sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura di legge;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori come spiegato al successivo articolo 24 del presente statuto

Articolo 24 - Assenza scopo di lucro

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o Società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ovvero specificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministrato-

ri ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

24.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione -
Cessione di azienda

Articolo 25

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli Organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data cer-

ta, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 26 Norme finali

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, come integrato e modificato. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le Società a responsabilità limitata.

Sono sempre fatte salve le norme inderogabili di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, che da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano. Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, occupa quaranta pagine di dieci fogli e viene sottoscritto alle ore 13.00.

Firmato: Antonino Di Prisco

Firmato: Massimiliano Salamone

Firmato: Alessandro Di Prisco

Firmato: Manuela Benedetto

Firmato: Debora Scuotto

Firmato: Silvia Lombardo

Firmato: Gloria Lugari Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 D.LGS. 85/2005, CHE SI RILASCIAD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DI LEGGE.

SIRACUSA, 18 FEBBRAIO 2021

Firmato: GLORIA LUGARI NOTAIO